



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 192 del 11/12/2008

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2008, n. 1097

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 8 luglio 2008 tra la Regione Puglia ed il Comune di Ugento sensi della l.r. n. 34/94 e succ. mod. e integr. e del Dlgs n. 267/2000 per la realizzazione di un opificio artigianale per attività termoidraulica, taratura valvole di sicurezza e controlli non distruttivi. Località Coloni da parte della ditta "Tecnogas s.n.c."

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione della l.r. 19 dicembre 1994 n°34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del Dlgs n. 267/2000, in data 8 luglio 2008 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di UGENTO apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 855 del 27/05/2008 per la realizzazione di un opificio artigianale per attività termoidraulica, tarature valvole di sicurezza e controlli non distruttivi. Località Coloni da parte della Ditta "TECNOGAS s.n.c.", in variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente;

VISTA la deliberazione n° 49 del 07 luglio 2008, con la quale il Consiglio Comunale di UGENTO ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del Dlgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO che dagli elaborati del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvati con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000, l'area oggetto d'intervento è classificata nell'Ambito territoriale esteso di valore normale "E", e pertanto per le opere in progetto non è previsto il rilascio del parere paesaggistico in base all'art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio del permesso di costruire, a cura della ditta "TECNOGAS s.n.c." dovrà essere fornita, al Comune di UGENTO, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del Dlgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del Dlgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di UGENTO, l'"Accordo di Programma"

per la realizzazione di un opificio artigianale per attività termoidraulica, tarature valvole di sicurezza e controlli non distruttivi. Località Coloni da parte della Ditta "TECNOGAS s.n.c." sottoscritto in data 8 luglio 2008 dalla Regione Puglia e dal Comune di UGENTO in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora i lavori relativi alla realizzazione dell'intervento previsto nel presente Accordo di Programma non inizino entro il termine imperorogabile di diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, lì 2 dicembre 2008

Vendola
